

La produzione di energia da impianti fotovoltaici, le reti d'impresa agricole e le novità per il settore agricolo nella riforma fiscale



Analisi Normativa e Prospettive 2026

Panoramica delle novità 2026 su fotovoltaico e agrivoltaico, reti d'impresa e aspetti fiscali collegati ai terreni.

Il fotovoltaico come attività agricola connessa

La produzione di energia da fonti fotovoltaiche effettuata da imprenditori agricoli è pienamente riconosciuta come **attività agricola connessa** ai sensi dell'art.1, c. 423, della L. n. 266/2005. Questo inquadramento normativo permette di integrare la produzione energetica nel ciclo produttivo dell'azienda agricola.

Il regime di tassazione applicabile è strettamente legato ai volumi di produzione: fino alla soglia di **260.000 kWh annui**, la produzione è considerata assorbita nel reddito agrario e soggetta a tassazione catastale, semplificando notevolmente gli adempimenti fiscali per le piccole e medie imprese.

Tassazione Catastale

La soglia dei 260.000 kWh rappresenta un limite di favore volto a mantenere la vocazione agricola del fondo, assorbendo la produzione energetica nel reddito dominicale e agrario.



La Circolare 32/E del 2009: parametri e soglie

La Circolare 32/E dell'Agenzia delle Entrate ha fissato dei parametri volti a verificare se la produzione energetica mantenga un significativo rapporto con l'attività agricola principale.

Soglia di sicurezza: primi 200 kW

I primi 200 kW di potenza nominale complessiva sono **sempre considerati connessi** all'attività agricola, indipendentemente da ulteriori requisiti strutturali o economici.

Per la potenza eccedente i 200 kW (o la soglia di 260.000 kWh), è sufficiente che ricorra anche uno solo dei criteri alternativi previsti per rimanere nell'ambito della connessione con l'attività agricola principale.

Criteri alternativi: integrazione e volume d'Affari

Integrazione Architettuale

Impianti con integrazione architettonica o parziale realizzati su **strutture aziendali esistenti** (tetti di fabbricati rurali, serre).

L'integrazione tra produzione energetica e attività pastorale o colturale è il presupposto per il mantenimento del regime di favore per l'impresa agricola.

Volume d'Affari

Il volume d'affari agricolo (esclusa l'energia) deve essere **superiore** a quello dell'energia eccedente i 200 kW, al netto degli incentivi.

Questo criterio assicura che la produzione energetica rimanga un'attività complementare e non diventi la fonte di reddito prevalente.

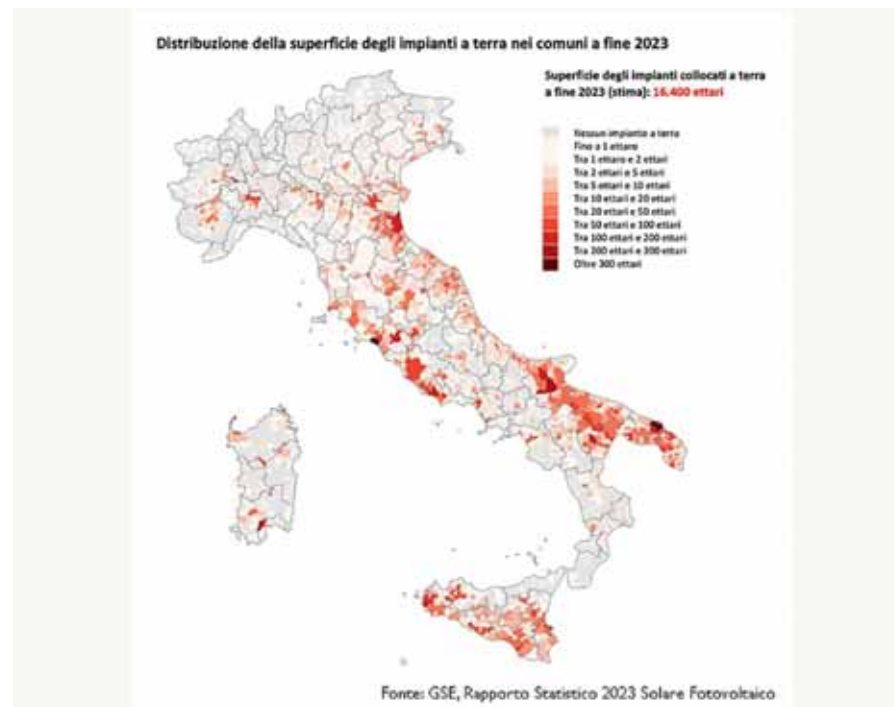
Criterio della territorialità: potenza e superficie

Il criterio di territorialità stabilisce un rapporto diretto tra la potenza dell'impianto e l'estensione del fondo agricolo per garantire la proporzionalità dell'attività.

Parametri di Territorialità

Entro il limite di **1 MW**, per ogni **10 kW** eccedenti i primi 200 kW, l'imprenditore deve detenere almeno **1 ettaro** di terreno agricolo.

È sufficiente il rispetto di un solo criterio (Integrazione, Volume d'Affari o Territorialità) per mantenere la qualifica di attività connessa.



Il regime forfettario al 25% e l'ambito soggettivo

Se i criteri di connessione sono rispettati, l'eccedenza oltre i 260.000 kWh è soggetta a tassazione forfettaria con coefficiente di redditività del 25%.

Soggetti Ammessi

Imprenditori individuali, Società Semplici e Società Agricole (Snc, Sas, Srl) che abbiano optato per la tassazione catastale. La base imponibile è costituita dall'ammontare dei corrispettivi delle operazioni rilevanti ai fini IVA.



Tassazione impianti a terra e legge di bilancio 2026

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, c. 16 L. n. 199/2025) introduce un nuovo spartiacque temporale basato sulla data di completamento dei lavori di installazione degli impianti

Regime Ordinario vs Forfettario

La tassazione **ordinaria** (Ricavi-costi) si applica per gli impianti a terra completati dal 1° gennaio 2026.

Gli impianti completati entro il 31 dicembre 2025 mantengono il regime **forfettario** al 25%.



La prova legale del completamento lavori (Sistema GAUDI)

Per beneficiare del regime fiscale previgente, è fondamentale fornire la **prova legale** del completamento dei lavori entro il termine perentorio del 31 dicembre 2025.

Lo strumento per attestare con data certa l'entrata in esercizio o il completamento dell'impianto è il sistema **GAUDI di Terna**.

Certificazione GAUDI/Terna

La registrazione dell'impianto sul portale **GAUDI (Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti)** costituisce prova documentale opponibile ai terzi. È responsabilità del produttore assicurarsi che tutti i dati tecnici e le date di fine lavori siano correttamente inseriti e validati dal gestore di rete.

The screenshot displays the Terna GAUDI portal interface. At the top, the Terna logo is visible on the left, and the GAUDI logo is on the right. Below the logos, there are navigation buttons: 'Impianti', 'Lavori', 'Nuovo Impianto', and 'Gestione'. A red arrow points to the 'Lavori' button. Another red arrow points to the 'Nuovo Impianto' button. The main content area shows a form titled 'Nuovo Impianto' with various input fields and dropdown menus. A red arrow points to the 'Cerca' (Search) button at the bottom right of the form.

Ricerca Dati di Produzione Non Esercizio	
Codice Impianto:	Codice IPM:
Tipologia (IPM):	Stato:
Ultima data di esercizio:	
Ultima data di esercizio:	
Ultima data di esercizio:	

Fotovoltaico in aree idonee: art. 2 D.L. 175/2025

Il Decreto Legge n. 175/2025 armonizza la disciplina delle aree idonee nel Testo Unico FER, definendo criteri certi per l'installazione di moduli a terra.

Focus Settore Agricolo

Aree Agricole: l'installazione a terra è consentita per gli interventi di modifica, rifacimento degli impianti già installati, a condizione che non incrementino l'area occupata, e per gli impianti finalizzati alla costituzione di CER (comunità energetiche rinnovabili) ovvero per i progetti attuativi del PNRR.

Target regionali: La pianificazione deve rispettare i target di potenza basati sulla Superficie Agricola Utilizzata (SAU).



Aree Idonee: Infrastrutture e Zone Dismesse

Il D.L. 175/2025 individua specifiche aree idonee "ope legis" per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, semplificando l'iter autorizzativo.

Fasce di Rispetto e Zone Critiche

Infrastrutture: Aree adiacenti alla rete ferroviaria e autostradale entro una fascia di **300 metri**.

Zone Dismesse: Siti industriali, cave e discariche ripristinate o in corso di ripristino.

Semplificazione: Per queste aree è prevista una procedura accelerata che riduce i tempi di approvazione del 50%.



Definizione normativa di impianto agrivoltaico

L'Articolo 2 del D.L. 175/2025 definisce l'impianto agrivoltaico come un sistema che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione.

"...l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, creando una sinergia tra produzione energetica e agricola."



Requisiti MASE: configurazione spaziale e superficie

Secondo le linee guida del MASE, l'agrivoltaico avanzato deve soddisfare requisiti rigorosi per garantire la coesistenza tra produzione energetica e agricola.

Requisiti A e B

A. Spaziale: altezze e distanze minime tra i moduli che consentano l'uso agevole di macchinari agricoli e la continuità delle attività senza interferenze.

B. Superficie: Almeno il **70%** della superficie del sistema deve rimanere effettivamente destinata all'attività agricola.



Requisiti MASE: producibilità e monitoraggio continuo

Oltre ai vincoli fisici, l'agrivoltaico avanzato deve dimostrare un'elevata efficienza energetica e un monitoraggio costante dell'impatto sulle colture.

Requisiti C e D

C. Producibilità: La resa energetica non deve essere inferiore al **60%** di quella di un impianto fotovoltaico standard.

D. Monitoraggio: Obbligo di registrare dati su microclima, fertilità del suolo, consumo idrico e resa delle colture.

L'art. 2, c.2, D.L. n. 175/2025 introduce il seguente altro requisito: ***"impianto idoneo a conservare almeno l'80% della produzione lorda vendibile"***.



Tipologie AGEA e ammissibilità ai contributi PAC

La Circolare AGEA dell'11 dicembre 2025 classifica gli impianti in tre tipologie per determinare l'ammissibilità ai contributi PAC, favorendo le soluzioni "avanzate".

Classificazione Impianti

Tipologia 1 e 3: Coltivazione sotto moduli elevati o verticali.

Ammissibili poiché non interferiscono con il ciclo colturale.

Tipologia 2: Coltivazione solo tra le file con moduli non elevati.

Esclusione dai benefici PAC.



Inquadramento Fiscale dell'Agrivoltaico

L'Agenzia delle Entrate (Risposta n. 61/2025) chiarisce che gli impianti agrivoltaici sono tecnologicamente equiparati ai fotovoltaici tradizionali ai fini fiscali, seguendo le medesime soglie di tassazione.

Soglie di Tassazione

- Fino a **260.000 kWh**: reddito agrario (tassazione catastale).
 - Oltre la soglia: tassazione forfettaria al **25%** se rispettati i criteri di connessione, altrimenti tassazione ordinaria.
-



La riforma della tassazione dei diritti di superficie

Parametro	Regime Ante-2024	Nuovo Regime (2024)
Inquadramento	Cessione onerosa (Art. 9 TUIR).	Redditi Diversi (Art. 67, lett. h).
Esenzioni	Possesso > 5 anni o successione.	Scompaiono le esenzioni.
Base Imponibile	Plusvalenza (Prezzo - Costo).	Intero corrispettivo percepito.



Il principio di cassa e l'effetto di trascinamento

Un aspetto critico della riforma dei diritti di superficie è l'applicazione del principio di cassa, che determina la rilevanza fiscale al momento dell'incasso (AdE Risp. n. 224/2024)

Punti Critici

Principio di Cassa: Il reddito rileva nel periodo d'imposta in cui avviene l'effettiva percezione del compenso.

Trascinamento: Il nuovo regime si applica a tutti gli incassi post 1° gennaio 2024, anche per contratti stipulati precedentemente in esenzione !!!



Tassazione agroenergie: art. 1, co. 423, L. 266/2005

L'art. 1, comma 423, della L. 266/2005 disciplina il regime fiscale delle agroenergie prodotte da imprenditori agricoli, distinguendo tra energia elettrica/calorica e carburanti.

Regime per la produzione di energia elettrica da biogas

Attività connessa **ex art. 2135 c.c.**: connessione con prevalenza delle produzioni del fondo.

Franchigia di 2.400.000 kWh/anno: entro tale soglia la produzione si considera integralmente **reddito agrario** (art. 32 TUIR).

Oltre la franchigia: reddito forfettario con coefficiente del **25%** sui corrispettivi IVA, limitato alla sola componente energia (**esclusa la quota incentivo**).

*Resta la possibilità di optare per il **regime ordinario** di determinazione del reddito d'impresa.*



Quota incentivo e tariffe omnicomprehensive

Per gli impianti biogas incentivati con tariffe omnicomprehensive si è posto il problema di stabilire se la tariffa fosse interamente imponibile o scindibile in prezzo energia e quota incentivo.

Posizione del settore e conferma AdE

La tariffa omnicomprendiva si compone di una **quota prezzo di mercato** (prezzo zonale medio GSE) e una **quota incentivante** (differenza tra tariffa e prezzo zonale).

L'Agenzia delle Entrate (marzo 2025) ha **formalmente riconosciuto** che la tassazione al 25% riguarda **solo il valore di mercato dell'energia**; la quota incentivo resta esclusa.

Gli atti impositivi fondati sull'intera tariffa devono essere annullati in autotutela.



Formula: Reddito = 25% × (kWh eccedenti × prezzo zonale) — quota incentivo esclusa

PMG: Prezzi Minimi Garantiti post-incentivo

Per gli impianti biogas post-incentivazione, il DL 57/2023 ha introdotto i PMG, regolati da ARERA con delibera 132/2024/R/eel.

Meccanismo PMG

ARERA definisce un **ricavo minimo di riferimento** commisurato ai costi di esercizio.

Il GSE calcola i **ricavi convenzionali di mercato** (prezzi zonali, sbilanciamento, ecc.).

Se i ricavi sono inferiori al PMG, il GSE corrisponde un **conguaglio** a integrazione dei ricavi.

Impostazione fiscale ex art. 1, co. 423

I **ricavi di mercato** formano la base imponibile del regime forfettario al 25%.

Il **conguaglio PMG** ha natura incentivante → da escludere dalla base imponibile (come la quota incentivo).

Non risulta ancora un provvedimento di prassi specifico dell'AdE sui PMG, ma il precedente sulle tariffe omnicomprensive costituisce un importante riferimento.



Biometano agricolo: carburante e reddito agrario

L'art. 1, c. 423, disciplina anche la produzione di carburanti da risorse agroforestali, come il biometano.

Regime fiscale del biometano

Attività **connessa ex art. 2135 c.c.** se biomasse prevalentemente dal proprio fondo.

Il reddito è **integralmente qualificato come reddito agrario**, senza franchigia di 2,4 GWh né coefficiente del 25%.

Il regime "25% oltre 2,4 GWh" non si applica ai carburanti, espressamente considerati in via autonoma dalla norma.

Regime IVA

La cessione di biometano come carburante rientra nel regime agevolato con **aliquota IVA del 10%** (Tabella A, parte III, DPR 633/1972).



Il Contratto di Rete: Definizione e Natura Associativa

Il contratto di rete è uno strumento plurilaterale con **comunione di scopo**, introdotto per permettere a più imprenditori di accrescere la propria capacità innovativa e competitività sul mercato globale.

Attraverso questo modello, le imprese si obbligano a collaborare sulla base di un programma comune, scambiandosi informazioni o prestazioni oppure esercitando in comune attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Quadro Normativo (D.L. 5/2009)

La natura associativa garantisce **parità giuridica ed economica** tra i partecipanti. Non si creano rapporti di subordinazione, ma una sinergia volta al raggiungimento di obiettivi strategici condivisi, mantenendo l'autonomia delle singole imprese.



Rete contratto vs. Rete soggetto in agricoltura

Rete-Contratto

Priva di personalità giuridica propria: le imprese mantengono piena autonomia.

Trasparenza fiscale assoluta: i risultati si imputano direttamente ai singoli partecipanti.

Massima **flessibilità gestionale** e semplicità negli adempimenti burocratici.

Ideale per la collaborazione su programmi comuni senza creare un nuovo ente.

Rete-Soggetto

Acquisisce **soggettività giuridica** mediante l'iscrizione nel registro delle imprese.

Opera in proprio nome e per proprio conto come centro autonomo di imputazione.

Richiede una struttura organizzativa più complessa e adempimenti contabili dedicati.

Patrimonio comune separato.

Requisiti soggettivi per la disciplina speciale agricola

La disciplina speciale introdotta dall'art. 1 bis c. 3 **D.L. 91/2014** per i contratti di rete in agricoltura è riservata alle imprese agricole (single o associate) che rientrino nella definizione europea di Piccola e Media impresa (PMI)

Parametri Dimensionali PMI

- Occupazione:** Meno di 250 persone impiegate nell'esercizio.
- Fatturato:** Volume d'affari annuo non superiore a 50 milioni di euro.
- Bilancio:** Totale dell'attivo dello stato patrimoniale entro i 43 milioni di euro.
-



Elementi caratterizzanti delle reti agricole: messa in comune e pariteticità

Per accedere ai vantaggi della rete agricola, il contratto deve prevedere la **messa in comune dei terreni** per l'utilizzo congiunto, senza trasferimento di proprietà. Questo permette un'ottimizzazione delle superfici produttive.

È richiesto un equilibrio nella distribuzione del carico di lavoro e dei rischi, garantendo la pariteticità e la coerenza del programma comune di rete tra tutti i partecipanti.

Requisiti Oggettivi

Contributi equivalenti e condivisione proporzionata di manodopera e macchinari.

Svolgimento di un'attività agricola omogenea tra tutti i partecipanti.

Assenza di rapporti di subordinazione tra le imprese retiste.

Gestione congiunta finalizzata all'innovazione e alla competitività.



Trattamento IVA e divisione del prodotto in natura

Un elemento rivoluzionario delle reti agricole è la possibilità di dividere la produzione derivante dall'esercizio in comune direttamente **"in natura"** tra i partecipanti, senza necessità di fatturazione interna.

Sotto il profilo fiscale, questa modalità operativa determina l'esclusione dall'imponibilità IVA per le operazioni interne alla rete, in quanto prive di effetti traslativi della proprietà tra i retisti.

Attribuzione a titolo originario

Come chiarito dalla **Risoluzione 75/E/2017**, il prodotto si attribuisce direttamente a ciascun retista a titolo originario. Questo meccanismo mantiene l'autonomia fiscale delle singole imprese e semplifica drasticamente la gestione dei flussi produttivi interni alla rete.



Aspetti Fiscali - Imposte Dirette

La conduzione associata e il calcolo del reddito agrario

Conduzione Associata

Il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza.

Rif: Art. 33, comma 2, TUIR

Metodologia

- > Sommatoria dei redditi agrari dei terreni messi in comune.
- > Calcolo secondo le ordinarie regole catastali (Art. 32 TUIR).
- > Ripartizione proporzionale in base alle quote.

Formula Applicativa

Reddito Agrario Retista X

$(\Sigma \text{ Redditi Terreni Comuni }) \times (\text{Quota \% Spettante})$

$=$

Esempio Pratico di Calcolo

Tre imprese agricole in contratto di rete



Dati di Partenza

Terreno 1 (Impresa A)	€ 1.000
Terreno 2 (Impresa B)	€ 1.500
Terreno 3 (Impresa C)	€ 1.200

Somma Redditi Agrari Comuni **€ 3.700**

Impresa	Quota %	Calcolo	Reddito da Dichiarare
Impresa A	20%	€ 3.700 × 20%	€ 740
Impresa B	50%	€ 3.700 × 50%	€ 1.850
Impresa C	30%	€ 3.700 × 30%	€ 1.110

Novità 2026: cessione della quota tra retisti

La **Legge di Bilancio 2026** (art. 1, c.157, L. n. 199/2025) ha introdotto una disposizione fondamentale per la flessibilità dei contratti di rete agricoli: la possibilità per i contraenti di cedere la propria quota di prodotto ad altre parti della rete stessa.

Questa novità supera i precedenti vincoli interpretativi che vietavano la circolazione dei prodotti tra i retisti, offrendo una straordinaria agilità nella gestione dei flussi produttivi interni.

Ottimizzazione della Filiera

Tale disposizione permette di convogliare strategicamente la produzione verso le imprese della rete dotate di migliori **strutture di trasformazione o commercializzazione**, ottimizzando la filiera interna e garantendo il mantenimento dei regimi agevolati per tutti i partecipanti.



Il Quadro Normativo della Riforma Fiscale 2024-2025

La riforma del regime impositivo dei redditi dei terreni si fonda su un pacchetto normativo volto a modernizzare la fiscalità agricola, allineandola alle pratiche produttive del XXI secolo e garantendo semplificazione e certezza del diritto.

I Due Pilastri della Riforma

Decreto Legislativo n. 192/2024: provvedimento attuativo della delega fiscale che introduce innovazioni strutturali al TUIR e alla gestione catastale.

Circolare n. 12/E dell'8 agosto 2025: Documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate che fornisce i chiarimenti interpretativi e le istruzioni operative per l'applicazione delle nuove norme.

Art. 32 TUIR: le nuove categorie di attività agricola

Lettera b-bis

Introduce la produzione di **vegetali tramite sistemi evoluti** (vertical farm, idroponica, aeroponica) effettuata all'interno di immobili accatastati.

Segna il superamento del legame fisico necessario con il terreno agrario "nudo", valorizzando l'attività produttiva svolta in strutture tecnologicamente avanzate.

Lettera b-ter

Riguarda la produzione e cessione di **beni immateriali** derivanti da coltivazione, allevamento e silvicoltura che promuovono la tutela ambientale.

Include i **crediti di carbonio certificati**, riconoscendo il valore economico dei servizi ecosistemici forniti dall'agricoltura moderna.

Coltivazioni in ambienti chiusi: requisiti e immobili

Ai sensi della nuova lettera b-bis dell'Art. 32 TUIR, sono considerate attività agricole le produzioni di vegetali effettuate in ambienti chiusi (vertical farm, idroponica, aeroponica) all'interno di immobili regolarmente accatastati.

Categorie Catastali Ammesse

C/1	C/2	C/3	C/6	C/7
D/1	D/7	D/8	D/9	D/10

La norma valorizza l'attività produttiva svolta in strutture tecnologicamente avanzate, indipendentemente dalla loro natura rurale o urbana, purché destinate all'esercizio dell'agricoltura indoor.

Il limite del "Doppio della Superficie" e tassazione

Entro il limite

Il reddito derivante dalle coltivazioni in ambienti chiusi resta integralmente **agrario** se la superficie utilizzata non supera il **doppio della superficie agraria di riferimento**.

In questo caso, si applica la tassazione su base catastale, garantendo la massima semplificazione per le attività che mantengono un rapporto equilibrato con la base produttiva. IL reddito dominicale ed agrario è pari a quello più alto in vigore nella provincia incrementato del 400%

Oltre il limite

Per la quota di superficie che eccede il limite del doppio, la tassazione si sdoppia. L'eccedenza è considerata **reddito d'impresa**.

Ai sensi dell'art. 56-bis TUIR, la superficie in eccedenza è tassata applicando la tariffa di reddito dominicale ed agrario più alta in vigore nella provincia incrementato del 400%, secondo un criterio di proporzionalità.

Colture innovative: vertical farm e idroponica

Le nuove tecniche di coltivazione rivoluzionano il concetto tradizionale di agricoltura, prescindendo dalla correlazione diretta con il suolo e offrendo risposte concrete alle sfide climatiche.

Questi sistemi permettono una produzione costante e controllata, ottimizzando l'uso delle risorse e riducendo drasticamente l'impatto ambientale.

Tecniche di Coltivazione

Vertical Farm:	Coltivazioni in verticale e multilivello in ambienti controllati, massimizzando la resa per metro quadro.
Idroponica:	Coltivazione senza terra, dove le piante crescono in soluzioni acquose ricche di sostanze nutritive.
Efficienza Idrica:	Riduzione del consumo d'acqua fino all'80% rispetto all'agricoltura tradizionale.



Aeroponica e micropropagazione in vitro

L'evoluzione tecnologica porta l'agricoltura in ambienti dove la precisione e il controllo ambientale garantiscono standard qualitativi e sanitari elevatissimi.

Queste tecniche rappresentano la frontiera avanzata della produzione vegetale, permettendo la moltiplicazione rapida di piante e la coltivazione in assenza totale di suolo.

Tecnologie applicate

Aeroponica:	Coltivazione con nebulizzazione delle radici, garantendo massima ossigenazione e assorbimento dei nutrienti.
Micropropagazione in vitro:	Tecniche di laboratorio per la produzione di piante a partire da piccoli frammenti di tessuto in ambiente sterile.
Controllo Totale:	Eliminazione dei rischi legati a patogeni del suolo e variabili climatiche esterne.



Fase transitoria e tariffa d'estimo incrementata del 400%

In attesa dell'emanazione dei decreti interministeriali che definiranno le superfici di riferimento per ogni tipologia colturale, è previsto un regime transitorio per garantire l'immediata applicabilità della riforma.

Regola per le Coltivazioni Indoor

Per le coltivazioni in ambienti chiusi, il reddito dominicale ed agrario si determina applicando alla superficie della particella castale su cui insiste l'immobile della **tariffa d'estimo più alta** in vigore nella provincia, incrementata del **400%**. Il reddito dominicale così determinato non può essere inferiore alla rendita catastale dell'immobile ospitante.

Questa maggiorazione forfettaria mira a riflettere l'elevata produttività dei sistemi verticali e idroponici rispetto alle colture tradizionali in pieno campo, fornendo una base imponibile certa in attesa dei parametri definitivi.

Beni immateriali e crediti di carbonio: la lettera b-ter

La riforma introduce una novità assoluta con la **lettera b-ter dell'art. 32 TUIR**: la produzione e cessione di beni, anche immateriali, derivanti da coltivazione, allevamento e silvicoltura che promuovono la tutela ambientale.

Riconoscimento dei servizi ecosistemici

Un esempio è rappresentato dai **crediti di carbonio certificati** ottenuti mediante pratiche di sequestro della CO₂. Questo riconoscimento fiscale permette alle aziende agricole di diversificare le proprie entrate rimanendo nell'alveo del **reddito agrario**, incentivando attivamente la transizione ecologica del settore.

Il limite di "agrarietà" per i servizi ecosistemici

La **Circolare 12/E/2025** conferma il limite di agrarietà per i beni immateriali: il reddito resta agrario fino a concorrenza dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni (prodotti agricoli fisici) registrate ai fini IVA.

Esempio di Calcolo

Se un'azienda agricola vende prodotti (es. grano, latte) per **100.000 €**, può vendere crediti di carbonio fino a **100.000 €** mantenendo integralmente la tassazione catastale.

L'eventuale eccedenza dei crediti rispetto ai prodotti fisici genera **reddito d'impresa**, soggetto al coefficiente di redditività forfettario del **25% (ex art. 56 bis del TUIR)**

Tutela ambientale e lotta ai cambiamenti climatici

La riforma fiscale riconosce finalmente il valore delle pratiche agricole che contribuiscono attivamente alla **lotta contro i cambiamenti climatici** e alla tutela dell'ambiente.

L'agricoltura non è più vista solo come attività estrattiva, ma come fornitrice di servizi ecosistemici essenziali per la collettività e la sostenibilità del pianeta.

Crediti di Carbonio Certificati

Cattura di CO₂:	Incentivi per pratiche agricole virtuose che favoriscono il sequestro del carbonio nel suolo e nella biomassa.
Fonte di Reddito:	I crediti di carbonio certificati diventano una fonte di reddito agrario tassato su base catastale.
Transizione Ecologica:	Un quadro fiscale favorevole che sostiene gli investimenti in sostenibilità e innovazione green.



Estensione del Regime Forfettario alle Società Agricole

Un'importante novità introdotta dalla **Legge 192/2024** è l'estensione dell'applicazione dell'**art. 56-bis TUIR** alle società agricole che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale.

Soggetti e ambito di applicazione

Società di persone, SRL e Cooperative:	Possono ora determinare forfettariamente (coefficiente 25%) il reddito d'impresa derivante dalle "altre attività agricole".
Attività Incluse:	Vertical farm e vendita di crediti di carbonio.
Esclusione Agriturismo:	Per le SRL l'attività agrituristicata resta soggetta al regime ordinario analitico.

Digitalizzazione Catastale: l'art. 2 del D.Lgs. 192/2024

L'articolo 2 della riforma introduce un' importante novità per il settore agricolo: l'**aggiornamento automatico** delle banche dati catastali, riducendo drasticamente gli oneri per i proprietari dei terreni.

Automazione AGEA - Agenzia delle Entrate

L'**AGEA** trasmette ora direttamente all'Agenzia delle Entrate le variazioni colturali rilevate tramite le dichiarazioni PAC e i sistemi di telerilevamento. Questo meccanismo si applicherà anche a tutte le altre variazioni colturali che oggi richiedono la presentazione di un'apposita denuncia (ex. art. 30 TUIR)

Le modifiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione, garantendo un allineamento costante tra realtà produttiva e base imponibile catastale.

Decorrenza e norme transitorie

La Circolare 12/E/2025 conferma che le nuove regole introdotte dalla riforma fiscale si applicano ai redditi prodotti a partire dal **periodo d'imposta 2024**, segnando l'inizio di una nuova era per la fiscalità agricola italiana.

-
- **Coltivazioni Indoor:** Determinazione del reddito agrario con tariffa d'estimo incrementata del **400%**
 - **Beni Immateriali:** Limite di agrarietà ancorato ai corrispettivi delle cessioni di beni registrati ai fini IVA.
 - **Digitalizzazione:** Avvio dell'aggiornamento automatico AGEA per le variazioni colturali.
-